Ma siamo sicuri?

> "La scuola rappresenta il luogo di lavoro per migliaia di lavoratori, ma anche il contesto principale in cui si formano i futuri cittadini-lavoratori. Pertanto alle Istituzioni scolastiche è affidato il compito di *educare alla sicurezza* e radicare nelle giovani generazioni la cultura della prevenzione come stile di vita da adottare in ogni ambito sociale"
>
> Vito Tenore (a cura di) *Il dirigente scolastico e le sue competenze giuridico-amministrative*, Roma 2017 Editoriale Anicia s.r.l.

Premessa

Le Istituzioni scolastiche rappresentano i luoghi privilegiati per diffondere la cultura della sicurezza nella sua accezione più ampia. Trattare il tema della sicurezza significa prioritariamente occuparsi di **prevenzione** e di **migliorare gli stili di vita** nelle mura domestiche, nel lavoro e nelle relazioni quotidiane.

La normativa di riferimento è il d.lgs. 81/2008 *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,* il cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza, nel quale sono raccolte in un corpus organico le varie norme che riguardano la poliedrica forma della sicurezza. Aver affrontato il tema con questa modalità evidenzia sicuramente organicità di pensiero anche se per le istituzioni scolastiche risulta essere non sempre efficace per la specificità della scuola quale luogo di lavoro (vari ordini scolastici, diverse età e grado di maturità degli alunni/studenti).

Obiettivo della presente argomentazione è una riflessione sul tema della sicurezza attraverso l'osservazione delle interrelazioni tra il dirigente e le figure/organi che agiscono in ambito scolastico ed i compiti necessari per instaurare buone prassi nella tutela della salute e della sicurezza.

Il datore di lavoro-dirigente scolastico

La norma **sovrappone** la figura del datore di lavoro con il dirigente scolastico in quanto "soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa" (art. 2 c.1 lett. b del d.lgs. 81/2008).

A differenza di altre realtà lavorative nelle quali è ben chiara la figura del datore di lavoro, la **responsabilità dell'organizzazione** e i **poteri decisionali e di spesa** di un dirigente scolastico sono **mediati** dalla presenza degli organi collegiali. Il d.lgs. 165/2001 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* all'art. 25 richiama infatti il rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici da parte del dirigente. Precedentemente anche il d.lgs. 297/1994 *Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado* ed il dpr 275/1999 *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.*

21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 hanno posto l'accento sul valore e l'incidenza che gli organi collegiali hanno nella vita scolastica.

Riprendendo il d.lgs 81/2008 all'art.18 si enumerano i diversi **compiti** del dirigente scolastico, che qui si riassumono:

- nominare il medico competente (MC) se necessario;
- organizzare il servizio di prevenzione e protezione (SPP) e designare il responsabile (RSPP) qualora il dirigente scolastico non decida di assolvere autonomamente a tale compito;
- elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) individuando le misure di prevenzione e protezione conseguenti, eventualmente integrato da specifici DUVRI in presenza di fattori interferenti con le normali attività;
- convocare la riunione periodica;
- fornire i necessari dispositivi di protezione individuale e richiedere l'osservanza delle norme vigenti;
- consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) copia del DVR;
- consultare il RLS in ordine alla valutazione dei rischi;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- designare le squadre dei lavoratori per la gestione dell'emergenza: prevenzione incendi, evacuazione, primo soccorso;
- assicurare un'idonea attività di informazione e formazione degli interessati, personale scolastico ed alunni, in ragione delle attività svolte da ciascuno;
- vigilare sull'incolumità di quanti si trovano all'interno delle pertinenze dell'edificio scolastico;
- comunicare all'ente locale di riferimento ogni problema rilevato in relazione alle strutture scolastiche.

Nello svolgimento di tali compiti il dirigente scolastico delinea un modello organizzativo e di gestione nel quale si avvale di varie figure di supporto che attuano, monitorano e verificano le azioni messe in campo per la realizzazione degli obiettivi di sicurezza definiti nel DVR.

La norma prevede a tale proposito l'istituto della **delega di funzione** purché:

- risulti da atto scritto recante data certa;
- attribuisca al delegato, che deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti, tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo e autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- sia accettata dal delegato per iscritto.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al dirigente scolastico in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. In ogni caso il dirigente scolastico **non**

può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da rischi.

Le figure che coadiuvano il dirigente scolastico

Servizio di prevenzione e protezione, dirigenti, preposti e addetti sono le **tessere** che nell'impianto normativo compongono il sistema sicurezza, ma a scuola la loro individuazione non è così immediata. Nei plessi scolastici operano sul piano didattico ed amministrativo insegnanti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici ed ancora collaboratori del dirigente scolastico, funzioni strumentali, fiduciari di plesso, coordinatori di dipartimento, responsabili di progetto e di laboratorio, e altri ruoli ancora che dipendono dal **funzionigramma** che la singola istituzione scolastica ha costruito secondo la propria specificità.

Come è possibile allora **intrecciare** tra di loro funzioni, nomine ed incarichi in una realtà dove tutto può essere enfatizzato ma anche sfumato? Nella scuola le figure che cooperano tra loro sotto la gestione del dirigente scolastico non hanno una netta suddivisione di ruoli determinata principalmente da una **organizzazione complessa** che si caratterizza per i suoi **legami deboli**.

Il collaboratore del dirigente scolastico ed il direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sono equiparabili alla figura del dirigente o del preposto? Il fiduciario di plesso è un ASPP oppure un preposto? Il docente che insegna nel laboratorio è un preposto o un ASPP? E così per l'assistente tecnico dello stesso laboratorio.

Come si può notare le domande sono molte e le conseguenti variabilità in termini di formazione e responsabilità connesse al ruolo sono altrettanto diversificate.

A sottolineare la complessità della situazione l'art. 299 del d.lgs. 81/2008 introduce il **principio di effettività**: l'esercizio di fatto di poteri direttivi grava su chiunque ne abbia facoltà seppur sprovvisto di regolare investitura; non è infatti necessario alcun atto formale di nomina da parte del dirigente scolastico, essendo il "preposto" individuabile già sulla base dei compiti che svolge concretamente. Come dire che anche il collaboratore scolastico è di fatto un "preposto" per gli allievi nel far rispettare la normativa antinfortunistica in qualunque luogo di pertinenza della scuola.

Ne emerge un quadro complesso che si adatta o viene adattato alla diversa gestione organizzativa che il dirigente e le figure di supporto convengono di porre in atto.

Un appoggio che aiuta ad interpretare ed applicare la materia è il Manuale INAIL del 2013 "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola", nel quale viene presentato un **modello interpretativo** pragmatico, frutto del confronto tra scuola ed enti preposti al controllo del rispetto della normativa nei luoghi di lavoro. Il manuale è integrato anche da alcune tabelle sinottiche che mettono in

parallelo le figure deputate all'attuazione della normativa in oggetto con il funzionigramma normalmente presente nelle istituzioni scolastiche.

Il dirigente

L'art. 2 del d.lgs. 81/2008 definisce il dirigente la "persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua** le direttive del datore di lavoro, **organizzando** l'attività lavorativa e **vigilando** su di essa".

Questa figura viene abbinata al Dsga, ai collaboratori del D.S., ai fiduciari di plesso ed eventualmente ai responsabili dei laboratori se presenti.

Figura scolastica - Dirigente	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di dirigente
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	Personale amministrativo e ausiliario e, se presente, tecnico
Vicario del DS (nel caso svolga il suo incarico in modo permanente e non solo in sostituzione del dirigente scolastico)	Tutto il personale della scuola
Responsabile (o referente) di plesso o di succursale	Tutto il personale del plesso o della succursale
Responsabile di laboratorio (nei casi in cui organizzi, con poteri gerarchici e funzionali, le attività del personale di laboratorio)	Insegnanti e assistenti tecnici di laboratorio

Rispetto alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro il dirigente rappresenta:

a. un importante riferimento per il SPP e per il RLS rispetto a tutte le problematiche di salute e sicurezza (in prospettiva, il dirigente scolastico valuterà se non sia più conveniente e funzionale nominarlo anche come Addetto SPP);
b. l'interlocutore ufficiale per gli allievi, i genitori, gli eventuali ospiti e i fornitori rispetto agli stessi temi;
c. il delegato a vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione e protezione definite dal dirigente scolastico (su indicazione del SPP) rispetto ai rischi presenti nella sede;
d. colui che realizza gli interventi di informazione rispetto al personale della sede e agli allievi (quando equiparati), utilizzando materiali predisposti dal SPP;
e. colui che individua i nominativi degli addetti alle emergenze per la sede, proponendoli al dirigente scolastico (il quale è l'unico soggetto che formalmente effettua la loro nomina);
f. la persona che realizza le periodiche prove d'evacuazione, attenendosi alle indicazioni e alle regole definite nel piano predisposto dal SPP;
g. l'incaricato a prendere tempestive decisioni in merito ad eventuali infortuni che dovessero accadere nella sede, coerentemente con il piano di Primo Soccorso predisposto dal SPP;

h. colui che vigila sulle attività poste in essere da ditte esterne chiamate a svolgere un lavoro in appalto nella sede, sulla base del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) predisposto dal dirigente scolastico (eventualmente di concerto con l'Ente locale).
i. frequentare appositi corsi di formazione e aggiornamento secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 integrato il 7 luglio 2016.

Il preposto

L'art. 2 del d.lgs. 81/2008 definisce il "preposto" come quella "persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e **garantisce** l'attuazione delle direttive ricevute, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Il manuale a cui si faceva cenno poco sopra fornisce un abbinamento con il personale scolastico:

Figura scolastica - Preposto	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto
Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l'utilizzo dei laboratori	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori
Insegnanti di area scientifica, durante l'utilizzo di laboratori o di aule attrezzate	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori
Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario (se presente nell'organizzazione della scuola)	Personale ausiliario
Capo Ufficio Tecnico	Personale assegnato al proprio ufficio
Responsabile del magazzino	Personale addetto al magazzino
Coordinatore della biblioteca	Personale addetto alla biblioteca
Responsabile di ufficio, capoufficio	Personale del proprio ufficio

Nel manuale viene riscritto, utilizzando il lessico scolastico, quanto presente nell'art. 19 del d.lgs. 81/2008 in riferimento ai compiti del preposto:

a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori/allievi dei loro obblighi di legge nonché delle disposizioni dell'istituto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso di mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza nell'inosservanza, informarne il dirigente scolastico;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori/allievi che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare le istruzioni affinché i lavoratori/allievi, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il laboratorio o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori/allievi esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori/allievi di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al dirigente scolastico sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante l'attività di laboratorio o di lavoro, della quale venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione e aggiornamento secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 integrato il 7 luglio 2016.

Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP)

Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi viene definito come un **insieme** di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati **all'attività di prevenzione e protezione** dai rischi professionali per i lavoratori/allievi coordinato dal RSPP. Nella scuola gli artt. 31 e 32 del d.lgs. 81/2008 prevedono prioritariamente la nomina di un RSPP interno, o qualora esterno, si ritiene comunque necessario individuare ASPP interni alla struttura; ciò pare sottolineare la necessità che nel SPP vi siano persone che conoscono a fondo la singola realtà scolastica. Al di sotto di 200 lavoratori lo stesso dirigente scolastico può identificarsi come RSPP a fronte della necessaria formazione specifica prevista.

Considerati i requisiti professionali, le capacità e la formazione che vengono richiesti ai componenti del SPP, è davvero complesso individuare personale scolastico per tali ruoli; d'altra parte attivare un processo partecipativo che coinvolga tutte le componenti scolastiche rappresenta una sfida che orienta l'istituzione scolastica a interpretare questo aspetto come **occasione formativa** oltre che adempimento normativo.

Il servizio di emergenza

Il servizio di emergenza viene organizzato dal dirigente scolastico come naturale conseguenza del DVR; vengono individuati gli addetti per le **squadre antincendio, primo soccorso ed evacuazione** dell'edificio scolastico, previa consultazione del SPP e RLS e sentiti dirigenti e preposti.

Le misure di emergenza da attuare rappresentano forse uno degli obblighi più concreti ma complessi del dirigente scolastico: la designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle relative misure tiene

conto sia delle caratteristiche degli edifici e degli allievi che li usufruiscono che delle caratteristiche personali dei lavoratori stessi. La realizzazione delle prove di emergenza determina una verifica della validità dell'intero impianto organizzativo purché venga svolta con serietà e costanza da parte di tutti.

Gli studenti in Alternanza scuola-lavoro

La L. 107/2015 *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti* ha contribuito a valorizzare in modo significativo il ruolo della **formazione alla sicurezza** per gli **studenti** che svolgono l'alternanza scuola lavoro. Il comma 38 dell'art. 1 nello specifico prevede che "le scuole secondarie di secondo grado svolgano attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008".

Tale formazione va organizzata lungo tutto il corso dell'attività di alternanza prevedendo unità formative che si dipanano in tutto il triennio con modi e tempi diversificati. Si sottolinea questa attenzione alla formazione in quanto gli studenti vengono equiparati a dei veri e propri lavoratori, un aspetto che invece non coinvolge normalmente tutti gli studenti che vivono la scuola nella quotidianità, ad eccezione di quando frequentano i laboratori.

Informazione, formazione ed addestramento

Per quanto gli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/2008 indichi dettagliatamente la tipologia e la quantità delle attività formative che il dirigente scolastico deve pianificare con il coinvolgimento del SPP e del RLS per il personale scolastico e gli allievi, risulta fondamentale che il tutto venga percepito come un **investimento** e non un semplice impegno.

L'informazione, la formazione e l'addestramento costituiscono infatti efficaci **strumenti di prevenzione**, ancora più nelle istituzioni scolastiche ove la formazione è il core business del sistema.

Le caratteristiche della vita scolastica rendono talvolta davvero complesso assicurare a tutti una adeguata informazione e formazione, ma ogni sforzo organizzativo può tendere a garantire anche al personale presente temporaneamente nei locali scolastici (come i supplenti o i genitori/visitatori in generale) almeno le essenziali informazioni legate ad esempio alle procedure di evacuazione dal fabbricato.

Anche la formazione, sia essa iniziale che in servizio, delle varie figure può rappresentare qualche criticità; si pensi ad esempio al normale turnover del personale o alle variazioni che si applicano al funzionigramma rispetto alla sicurezza, anche laddove vi può essere una nomina o incarico che precede la formazione stessa.

La formazione impegna temporalmente in modo diverso le varie figure scolastiche: 112/116 ore per il RSPP, 76 l'ASPP, e poi 32 per il DS/RSPP e RLS, e 12 per i lavoratori. Tutto ciò non dimentica l'ulteriore formazione altrettanto importante per gli altri incarichi quali dirigenti, preposti, addetti all'emergenza. Anche l'aggiornamento quinquennale, che varia dalle 6 ore di base alle 4/8 annuali per RLS, 20 per ASPP e 40 del RSPP ha una notevole incidenza. L'organizzazione dei corsi si scontra poi con la necessità che si svolga in **orario di servizio.**

Schematizzando quanto sinora detto si propone il seguente modello visivo.

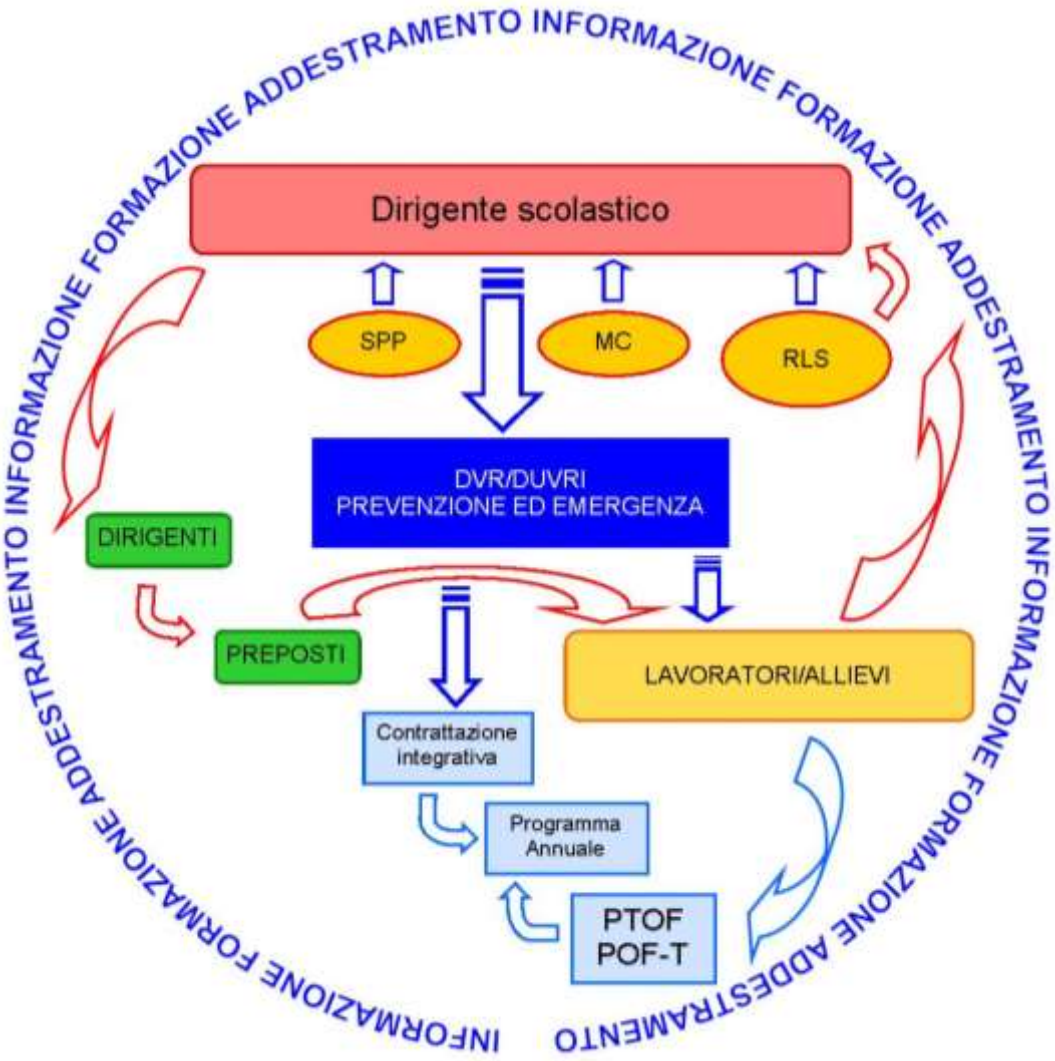

Le relazioni con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa ed il Programma Annuale

Il dirigente scolastico emana l'atto di indirizzo per il collegio docenti che provvede alla predisposizione del PTOF: la tematica della sicurezza trova la giusta collocazione sia in termini **didattico-formativi** sia di valorizzazione delle risorse umane. Compito del dirigente scolastico è successivamente quello di assicurare la coerenza tra i contenuti del PTOF, che trovano rispondenza nelle schede del programma annuale, e quanto previsto per le spese di funzionamento generale dell'istituto, ivi compresa la sicurezza. Come si è potuto evidenziare, il tema della sicurezza spazia dalla formazione, ai progetti educativi,

dall'acquisto dei DPI, agli esperti esterni, di conseguenza anche le risorse ad essa assegnata rappresentano una fetta significativa.

Utile ricordare il confronto con il tavolo negoziale della RSU in quanto la tutela della salute e della sicurezza occupa uno spazio ben definito nella contrattazione integrativa che a sua volta incide nel Programma Annuale attraverso l'impiego del FIS.

Oltre la normativa, una proposta didattica

La presenza nelle scuole dell'insegnamento "Cittadinanza e Costituzione" sottolinea quanto le scuole siano chiamate a formare i bambini e i giovani come **luogo di promozione** dei diritti e dei doveri di ciascuno in una prospettiva di responsabilità individuali e sociali. Il curricolo scolastico non può dimenticare tale prospettiva anche rispetto al tema della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e ciò fin dall'inizio del percorso scolastico di ciascun allievo.

A questo proposito la L. 107/2015 ha istituito la "Giornata della sicurezza nazionale" (il d.m. 914/2015 ha individuato il giorno 22 novembre) la quale può rappresentare un'occasione per programmare una didattica trasversale che diventi interprete dell'importanza di vivere la sicurezza in sintonia anche con le istanze del territorio per lo sviluppo di autentiche competenze di cittadinanza. Al fine di **ampliare** l'offerta formativa, il **coinvolgimento** degli organi collegiali scolastici, degli enti locali, delle associazioni, delle forze di polizia e dei volontari diviene inoltre una palestra per l'esercizio di diritti e rende effettiva l'educazione alla sicurezza e la cultura della salute. Per adottare corretti stili di vita è necessario **dilatare l'ambiente di apprendimento** facendogli assumere una dimensione civica e territoriale, quindi non più prerogativa del singolo insegnante ma della collettività nel suo insieme. La "Giornata della sicurezza nazionale" può rappresentare l'inizio di una serie di eventi formativi ed educativi programmati trasversalmente, da collocarsi lungo tutto l'anno scolastico con la presenza delle varie agenzie del territorio: dei veri momenti di dialogo civile e costruttivo.

Conclusioni

La normativa è perentoria ed impone rispetto per le prescrizioni finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza di docenti e discenti pena la somministrazione di pesanti sanzioni qualora non si sia adempiuto ai propri compiti. Partendo dal presupposto che il rispetto della legge è doveroso, pare anche necessario uno scatto di orgoglio nell'approccio alla tematica in oggetto al fine di modificare i comportamenti quotidiani, **migrando** da un mero ottemperare a **procedure burocratiche** alla diffusione di una **cultura della sicurezza** per migliorare lo stile di vita.

Prof. Alessandro Venerus

CPIA PORDENONE